

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

13.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

	PAG.
<b>Missioni:</b>	
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (2513);	
Lucchesi ed altri: Disciplina della pesca sportiva e da diporto (272);	
Lucchesi ed altri: Divieto di pesca con attrezzature « appesantite » (273)	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17
Cannelonga Severino .....	11
Faraguti Luciano .....	14
Fiorino Filippo, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> .	7, 8, 10, 13, 15, 16
Grippo Ugo .....	10, 12, 13
Matteoli Altero .....	11, 15
Menziotti Pietro Paolo .....	7, 9, 10, 11, 16
Piredda Matteo, <i>Relatore</i> .....	4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Reina Giuseppe .....	5, 6, 7
<b>Votazione segreta:</b>	
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	17

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Lamorte e Lucchesi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (2513); e delle proposte di legge Lucchesi ed altri: Disciplina della pesca sportiva e da diporto (272); Lucchesi ed altri: Divieto di pesca con attrezzature « appesantite » (273).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri:

« Disciplina della pesca sportiva e da diporto »; Lucchesi ed altri: « Divieto di pesca con attrezzature " appesantite " ».

Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione (convocata in sede consultiva questa mattina) propongo che la discussione dei provvedimenti oggi al nostro esame sia sospesa fino alle 14.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 9,35, è ripresa alle 14,15.**

PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, la V Commissione ha espresso parere favorevole.

Comunico che, in data 14 giugno 1988, l'XI Commissione ha espresso il seguente parere: « parere favorevole, a condizione che siano soppressi il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5, e con l'osservazione che al secondo comma dello stesso articolo 5 si preveda che il ministro vigilante, prima di procedere all'approvazione delle delibere relative all'adeguamento della dotazione organica, riferisca alla Commissione di merito sull'attività complessiva dell'Istituto e sulle esigenze che motivano l'adeguamento stesso ».

Comunico, altresì, che, in data 9 giugno 1988, la I Commissione ha espresso il seguente parere: « parere favorevole con la seguente osservazione: si sottolinea la necessità, con riferimento all'articolo 2, che sia garantito che la cessione della barca coincida con la cessazione dell'attività ».

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. I pareri espressi dalle Commissioni competenti contengono due suggerimenti che propongo di accogliere; in particolare mi riferisco alla modifica della norma di cui all'articolo 5 che stabilisce le modalità di determinazione dell'organico dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. In relazione a future esigenze, si prevede che l'Istituto possa adeguare la pianta organica con propria delibera.

L'XI Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ha chiesto che il ministro vigilante, prima di procedere all'approvazione delle delibere relative all'adeguamento della dotazione organica, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sull'attività complessiva dell'Istituto e sulle esigenze che motivano l'adeguamento stesso.

Devo riconoscere che tale modifica comporterebbe un allungamento dei tempi tecnici di approvazione della delibera, ma contemporaneamente rafforzerebbe il potere di controllo sull'Istituto da parte del Ministero e del Parlamento. Condivido, pertanto, l'osservazione della Commissione lavoro in merito al secondo comma dell'articolo 5.

La stessa Commissione ha richiesto la soppressione *tout court* del terzo e del quarto comma dell'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

Per quanto riguarda la parte del terzo comma concernente la possibilità di opzione per i dipendenti già in servizio (autorizzati all'iscrizione facoltativa alla cassa per il personale degli enti locali), ritengo impropria la previsione con legge (che non intende disciplinare questioni di natura previdenziali) dell'opzione per un ente tipicamente previdenziale.

In relazione al quarto comma, riguardante la questione della classificazione dell'ICRAP, ne proporrei la soppressione, così come indicato dalla Commissione lavoro. Tale condizione vincolante deve prevalere rispetto ad altre esigenze non sostanziali al fine di pervenire al più presto all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di emendamenti tendenti a sopprimere il terzo e quarto comma dell'articolo 5.

Esprimo inoltre sin d'ora parere favorevole sull'emendamento — di cui l'onorevole Menzietti ha preannunciato la presentazione — all'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto sia perché, pur comportando un onere, si fa carico della relativa copertura, sia perché consentirebbe alle regioni di intervenire, concedendo forme di indennizzo, qualora vi fossero esercenti obbligati a sospendere la propria attività in seguito all'approvazione del provvedimento in esame.

Invitando, quindi, i colleghi ad approvare tale emendamento, desidero sottolineare l'esigenza che su tutta la materia relativa all'equilibrio tra « sforzo » di pesca e possibilità di pesca si intervenga con provvedimenti organici.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto già approvato, in linea di principio, nella seduta del 9 giugno 1988.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'articolo 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal Regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel Regola-

mento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/LIRE, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto Regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:

a) Navi inferiori a 18 metri:

STAZZA (Tonnellate stazza lorda)	NAVI aventi meno di 10 anni (lire giorna- liere)	NAVI aventi più di 10 anni (lire giorna- liere)
Fino a meno di 20	135.000	110.000
Da 20 a meno di 50	244.000	200.000
Da 50 a meno di 70	310.000	232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti, nonché alle navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia che siano assistite dalle provvidenze stabilite dalla Regione Siciliana per le medesime finalità.

L'onorevole Reina ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, quarto comma, sopprimere le parole da: nonché alle navi iscritte sino a: per le medesime finalità.*

1. 1.

GIUSEPPE REINA. È necessario illustrare le ragioni che mi hanno portato a presentare l'emendamento 1. 1.

Se ho ben compreso il senso del quarto comma dell'articolo 1, i pescatori che si attengono al rispetto del riposo periodico, ai sensi della legge della regione siciliana, per l'anno 1987 avrebbero la facoltà di godere del beneficio. Ciò, però, avverrebbe solo per il 1987. Devo precisare che concordo con il criterio in base al quale è necessario evitare delle duplicazioni, ma tale finalità non verrebbe raggiunta mantenendo l'attuale for-

mulazione del quarto comma. Può accadere, infatti, che la regione siciliana non rinnovi per il prossimo triennio i contributi attualmente previsti; in questo modo i pescatori siciliani, ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, rimarrebbero esclusi sia dalle provvidenze nazionali, sia da quelle regionali. Inoltre, si potrebbe creare una sperequazione con i pescatori, ad esempio, della Sardegna, i quali, in caso di eventuale mancanza di una normativa regionale di sostegno, godrebbero (a differenza dei pescatori siciliani), comunque delle provvidenze di cui al provvedimento in esame. È per questo motivo che, a mio avviso, la norma di cui alla seconda parte del quarto comma invece di raggiungere lo scopo di evitare eventuali duplicazioni, in realtà non farebbe altro che discriminare i pescatori siciliani.

Poiché il problema delle duplicazioni deve essere esaminato con attenzione, devo anche dire che la legge regionale prevede un premio solo nei casi in cui il pescatore si sia attenuto al riposo per scelta, utilizzando la facoltatività prevista. Tale provvidenza, però, non può essere erogata nel caso in cui sia lo Stato a provvedere per un biennio stabilendo obbligatoriamente il riposo.

Nel caso in cui il mio emendamento non fosse sufficientemente chiaro, al fine di evitare la duplicazione, sono disposto a riformularlo.

Per quanto riguarda, invece, la previsione di spesa, non ritengo che l'emendamento comporti un onere. L'onere complessivo del provvedimento è infatti stato stimato sulla base dell'intera flotta nazionale.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 1, auspico la sua approvazione sebbene esso possa apparire pleonastico, in quanto il terzo comma del successivo articolo 3 stabilisce la non cumulabilità con indennità e contributi analoghi erogati dalle regioni o da altri enti. Infatti, non sembra opportuno fare espresso riferimento ad una regione che ha anticipato lo Stato nell'adozione di tali provvidenze, le quali potrebbero

non essere prorogate nel triennio dal momento che interviene lo Stato con fondi propri e della CEE. D'altronde, le previsioni di spesa si riferiscono alla consistenza di tutta la flotta nazionale, ivi comprese le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia. È anche da considerare che la legge nazionale, rendendo obbligatorio il fermo temporaneo, deve prevalere su quella regionale in base alla quale tale fermo è, invece, facoltativo.

GIUSEPPE REINA. La relazione che accompagna il disegno di legge, illustra il calcolo della spesa necessaria per estendere i benefici a tutte le navi abilitate alla pesca a strascico e a quella con rete volante. Quindi, nell'ipotesi in cui potessero beneficiare di tali ausili anche i pescatori operanti in Sicilia, la spesa relativa è già ricompresa nelle previsioni del disegno di legge. Non ritengo, quindi che, nel caso in cui venisse approvato il mio emendamento 1. 1, si dia luogo ad un maggior onere.

PRESIDENTE. Desidero fa notare ai colleghi che dalla lettura dell'attuale formulazione del quarto comma dell'articolo 1, si evince che i benefici di cui ai comma precedenti non si applicherebbero alle navi abilitate alla navigazione oltre gli stretti, nonché alle navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia che siano assistite dalle provvidenze della regione. Questo significa che le navi siciliane non sono ricomprese nella norma generale; nel caso in cui si approvase l'emendamento 1. 1, vi sarebbe un aumento delle unità oggetto dei benefici.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Su questo punto vorrei conoscere l'opinione del Governo. I calcoli allegati alla relazione al disegno di legge, infatti, si basano su tutto il naviglio italiano. In questo senso, sono d'accordo con il collega Reina sul fatto che debba essere il sottosegretario a dire per quale motivo all'articolo 1 del disegno di legge sia stato inserito quel quarto comma.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole relatore è molto giusta: la regione Sicilia non ha fatto che anticipare una politica che sta diventando di carattere nazionale.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Il problema è quello di vedere se, adottando il giusto emendamento dell'onorevole Reina, vi sia un maggior onere o meno. Altrimenti non si comprenderebbe il quarto comma, con particolare riguardo a quel « nonché » riferito alla flotta siciliana. Quindi, se modificassimo il quarto comma sopprimendo la frase finale, includeremmo nella previsione della legge anche navi che, attualmente, ne sono escluse. Ciò comporterebbe, di conseguenza, un onere aggiuntivo non coperto.

GIUSEPPE REINA. Ammesso che tale modifica possa comportare nuovi oneri, secondo quanto sostenuto dal relatore, certamente non possiamo per questo solo motivo escludere una regione dal godimento dei benefici previsti dalla legge.

PRESIDENTE. È evidente che il Ministero deve aver calcolato in proposito una previsione di spesa, anche se approssimativa; e sembra logico che lo abbia fatto escludendo dal calcolo le navi siciliane, altrimenti il Governo non avrebbe introdotto nel testo dell'articolo 1 l'ultima frase del quarto comma.

Potremmo sostenere che la soppressione di tale proposizione non comporti un aumento della spesa solamente se questa fosse stabilita come cifra globale, con un « tetto » imm modificabile: in tal caso, anche aumentando il numero delle unità pescherecce, non si andrebbe ad incidere sulla spesa. Gli stanziamenti, però, sono previsti in riferimento al numero di unità pescherecce ammesse al godimento del beneficio: aumentare tale numero significa, quindi, provocare un turbamento delle previsioni.

A me pare, in ogni caso, che rimanga da considerare una questione molto seria. Allo stato attuale, soltanto la regione Sicilia ha già previsto indennizzi simili a

quelli di cui ci stiamo occupando, ma in un prossimo futuro anche il Veneto, la Liguria o altre regioni potrebbero provvedere ad integrare il contributo statale, ritenendolo insufficiente. In considerazione di tale eventualità, ritengo necessario stabilire che del contributo statale possano usufruire soltanto quei proprietari di pescherecci che non godano di un contributo regionale di pari misura.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** La disposizione potrebbe essere formulata in senso contrario, stabilendo che quelli indicati dal disegno di legge in discussione siano « tetti » massimi, all'interno dei quali possano eventualmente intervenire anche le regioni con propri provvedimenti.

**GIUSEPPE REINA.** In questo modo, però, non si eviterebbe la duplicità di contributi.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Fissando un « tetto » massimo, non dovrebbero più crearsi problemi di questo tipo.

**PIETRO PAOLO MENZIETTI.** Non comprendo perché si stia discutendo sul fatto se la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 1 comporti o meno un aumento di spesa. Se ci limitiamo a considerare, infatti, le navi abilitate alla pesca oltre gli stretti, anche eliminando la disposizione in questione, non si provocherebbe alcun aumento di spesa.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Non capisco perché. A me sembra, invece, il contrario.

**PIETRO PAOLO MENZIETTI.** La disposizione contenuta nell'articolo 1 va letta alla luce di quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 3 che è del seguente tenore: « Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulati con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici ».

Ciò significa che, anche sopprimendo il riferimento specifico alla regione Sicilia, il cumulo è comunque impedito, in base alla disposizione del terzo comma dell'articolo 3. La spesa complessiva, quindi, è stata calcolata tenendo conto della legge della regione Sicilia in materia, ma è stato anche posto, con l'articolo 3, uno sbarramento.

In conclusione, pur eliminando il riferimento alla regione Sicilia, la spesa rimane invariata.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Il ragionamento seguito dal collega Menzietti è senz'altro logico; tuttavia, non comprendo perché il Governo, avendo introdotto nell'articolo 3 la norma ricordata, ne abbia anticipato il contenuto nel quarto comma dell'articolo 1. Ciò crea il dubbio che si volesse, in realtà, attribuire alle due disposizioni significati diversi.

Vorrei che il rappresentante del Governo chiarisse tale punto: se, infatti, nelle intenzioni del Governo, si tratta soltanto di una ripetizione, di un rafforzamento, non ho alcuna difficoltà ad accettare la soppressione della parte finale dell'articolo 1.

**FILIPPO FIORINO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** La copertura prevista dall'articolo 6 comprende i premi destinati a tutte le unità pescherecce nazionali: per quelle siciliane l'articolo 1 prevede l'esclusione dai benefici, poiché in materia era già in vigore una legge della regione Sicilia.

Tuttavia, l'eventuale estensione del provvedimento in discussione, anche ai pescherecci siciliani, non comporterebbe maggiori oneri.

**PRESIDENTE.** Temo, però, che tale ragionamento non risulti molto chiaro. Non si comprende facilmente, infatti, cosa significa che le navi siciliane non sono incluse nella previsione, però potrebbero esserlo senza aumenti di spesa.

**GIUSEPPE REINA.** Ho l'impressione che si stia trascurando un elemento impor-

tante: la legge regionale si riferisce solamente all'anno 1987.

Presumo, quindi, che il Governo abbia seguito un ragionamento di questo tipo: se la regione Sicilia dovesse estendere la vigenza della legge agli anni successivi ed erogare nuovi premi, si applicherebbe l'esclusione sancita nell'articolo 1, quarto comma, del disegno di legge in discussione. In caso contrario tale esclusione non verrebbe applicata.

**PRESIDENTE.** Ritengo che la soluzione più semplice per risolvere la questione, anche alla luce di quanto affermato dal rappresentante del Governo in merito alla copertura, sia quella di accogliere l'emendamento 1. 1, che propone la soppressione dell'ultima parte del comma quarto. In tal modo, a mio avviso, si eliminerebbero i dubbi interpretativi giustamente sollevati.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** L'unica obiezione da me sollevata, in relazione all'emendamento 1. 1, riguardava il motivo per il quale nel disegno di legge era stata inserita la disposizione concernente l'esclusione dei pescherecci siciliani.

Il rappresentante del Governo ha precisato poc'anzi che tale disposizione può considerarsi pleonastica; dichiaro nuovamente di accettare l'emendamento 1. 1.

**FILIPPO FIORINO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Il Governo ha chiarito che la copertura è prevista per tutto il naviglio nazionale; non credo sia necessario aggiungere ulteriori spiegazioni in proposito.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Il Governo, a mio avviso, deve dire esplicitamente se ritenga eliminabile o meno l'ultima parte dell'articolo 1 senza aggravii di spesa.

**PRESIDENTE.** Mi permetto di ricapitolare quanto affermato sull'emendamento 1. 1 dal sottosegretario Fiorino.

Il Governo si dichiara d'accordo per la soppressione dell'ultima parte del quarto comma dell'articolo 1, ossia delle parole:

« nonché alle navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia che siano assistite dalle provvidenze stabilite dalla regione siciliana per le medesime finalità », in quanto la previsione di spesa contenuta nell'articolo 6 del provvedimento riguarda tutto il naviglio nazionale, ivi compreso quello siciliano. L'accoglimento dell'emendamento 1. 1 non comporterebbe, quindi, alcun onere aggiuntivo.

Il Governo ribadisce, altresì, che la duplicazione di contributi per gli scopi perseguiti dalla legge è vietata in ogni caso dal terzo comma dell'articolo 3.

**FILIPPO FIORINO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Confermo che il quadro testé delineato dal presidente corrisponde pienamente alle intenzioni del Governo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 1. 1, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attività.

2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo è determinato sulla base della tabella allegato V al Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/LIRE nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.



3. Il premio per il ritiro definitivo è concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.

4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, né possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennità giornaliera nella misura di lire 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. In base ai criteri ed alle modalità contenute nel decreto del Ministro della marina mercantile previsto nel successivo articolo 4, i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai Comandanti delle Capitanerie di Porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel

penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 e successive modificazioni.

Gli onorevoli Menzietti, Angelini, Canelonga e Donati hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:*

5. Le regioni possono, con proprie norme, stabilire forme di indennizzo agli esercenti commerciali di prodotti ittici allo stato fresco che siano costretti ad interrompere la propria attività a seguito dell'applicazione della presente legge. Il Ministero della marina mercantile, con proprio decreto, provvede al rimborso del 40 per cento delle spese sostenute dalle singole regioni. Al maggior onere, valutato in lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento industria cantieristica e armatoriale (direttiva CEE n. 87/167).

3. 1

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Devo riconoscere che l'emendamento 3. 1 comporta oneri aggiuntivi, per i quali tuttavia viene indicato il capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile dal quale attingere le risorse necessarie. Desidero, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in merito alla questione oggi in discussione, abbiamo già avuto occasione di ascoltare, nel corso di un'audizione, il ministro Prandini.

Se il fermo temporaneo di tutte le navi adibite alla pesca venisse attuato in un unico periodo, ciò significherebbe che una categoria resterebbe priva del proprio lavoro. Di conseguenza, mentre i pescatori e gli armatori vengono indennizzati a causa di tale fermo (rispondente all'esigenza, ampiamente avvertita, del riposo biologico), vi è la categoria (numeri-

camente limitata, ma probabilmente molto più danneggiata) dei venditori di prodotti ittici allo stato fresco che verrebbe privata della propria attività.

L'emendamento 3. 1 propone di mandare alle regioni il compito di prevedere eventuali interventi a sostegno di detta categoria, e al Ministero della marina mercantile di provvedere al rimborso del 40 per cento delle spese sostenute dalle singole regioni. L'attribuzione della prima competenza avverrebbe nel pieno rispetto dell'autonomia regionale e soltanto qualora (a seguito dell'applicazione della normativa da noi proposta) si dovesse registrare il blocco totale dell'attività di vendita.

Se, invece, l'esercizio del commercio dei prodotti ittici venisse svolto regolarmente, o soltanto in modo ridotto, la disciplina proposta dall'emendamento 3. 1 non sarebbe applicabile. In teoria, a seconda delle circostanze, quindi, l'aggiunta del nuovo comma potrebbe comportare o meno oneri a carico dello Stato. Tuttavia — ripeto — al maggior onere si potrebbe provvedere ricorrendo all'apposito capitolo del Ministero della marina mercantile.

Ugo GRIPPO. Premesso che l'emendamento 3. 1 valuta il maggior onere in 4 miliardi di lire, vorrei sapere dall'onorevole Menzietti quanti sono gli esercizi commerciali di prodotti ittici allo stato fresco e qual è il loro giro di affari.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Si tratta di una questione che ho già sottoposto all'attenzione del ministro nel corso della prima audizione. Era, quindi, compito del Governo affrontarla.

Ugo GRIPPO. Vi siete attenuti ad una previsione nominale...

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Si tratta di una previsione a stima, tenendo conto che le norme in oggetto vengono emanate dalle regioni e che i relativi oneri non sono predeterminabili.

Ugo GRIPPO. Non vorrei che il testo dell'emendamento generasse equivoci: poiché è previsto il rimborso del 40 per cento delle spese sostenute dalle regioni, è necessario specificare che tale percentuale non corrisponde a 4 miliardi di lire.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. È impossibile incorrere in tale equivoco, perché è vero che la previsione non è esatta, ma si tratta sempre di una stima i cui valori possono oscillare entro determinati limiti.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero precisare che il Governo intende evitare l'ulteriore rinvio dell'iter a causa della richiesta di nuovi pareri.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento 3. 1, il Governo esprime parere contrario perché la previsione di ulteriori oneri comporterebbe ritardi nell'approvazione del provvedimento. Ciò contrasta, invece, con le sollecitazioni provenienti da tutte le parti politiche presenti in questa Commissione.

Per quanto concerne il problema del rimborso del 40 per cento, non sono, al momento, in grado di esprimere puntuali valutazioni, soprattutto perché la presentazione dell'emendamento 3. 1 non era stata preannunciata; pertanto, gli uffici del Ministero non hanno avuto il tempo di predisporre un'adeguata documentazione.

Il Governo esprime parere contrario — ripeto — non perché non comprenda le giuste esigenze della categoria interessata e la necessità di intervenire da parte del Ministero e delle regioni, ma perché l'approvazione di tale emendamento contrasterebbe con l'urgenza — da tutte le parti politiche riconosciuta — di licenziare al più presto il provvedimento in esame. Ribadisco, quindi, che in una situazione diversa, con maggior tempo a disposizione, il Governo avrebbe potuto esprimere parere favorevole, previa consultazione degli uffici in merito alla copertura finanziaria.

**PRESIDENTE.** Pur ritenendo giuste le motivazioni contenute nell'emendamento 3. 1, desidero far presente ai colleghi che se esso venisse approvato non sarebbe più possibile procedere alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, a meno che il Governo non intenda proporre una diversa soluzione.

**SEVERINO CANNELONGA.** A questo punto bisogna precisare che l'onorevole Menzietti ha detto che, nel corso di un'audizione, il ministro aveva rilasciato delle dichiarazioni. Non si può adesso impedire una qualsiasi modifica al provvedimento adducendo quale motivazione la necessità di una rapida approvazione del provvedimento. Non dobbiamo dimenticare che si è già dovuto registrare un incredibile ritardo da parte del Governo nel presentare il disegno di legge al Parlamento, presentazione che è avvenuta, effettivamente, tre mesi or sono, ma l'assegnazione in Commissione si è avuta solo quindici giorni fa. Ora non si può dire che non vi è possibilità di modifica solo perché i tempi sono stretti! È necessario, infatti, che il Parlamento venga a conoscenza delle proposte, le esamini e, se necessario, le modifichi. In questo senso, insistiamo per l'approvazione del nostro emendamento, in quanto riteniamo che esso vada incontro ad esigenze reali che si presenteranno nel momento di applicazione della legge. Sostenere tale tesi, infatti, non è demagogico perché in questo modo si tenta di trovare una soluzione ad un problema che non può essere accantonato solo per ragioni di urgenza.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Credo sia giusta l'osservazione del sottosegretario Fiorino circa l'urgenza dell'approvazione del provvedimento. Se ciò non dovesse avvenire oggi, infatti, l'iter slitterebbe di altri quindici giorni.

La proposta dell'onorevole Menzietti è senz'altro meritevole di attenzione in quanto esistono numerosi esercizi che commerciano esclusivamente prodotto fresco, e con il fermo obbligatorio si imporrebbe anche un sostanziale fermo di quel

tipo di attività. In questo senso si potrebbe ipotizzare una facoltà per le regioni di approvare provvedimenti di sostegno volti a tutelare l'attività commerciale. Se dovessimo approvare una norma in questo senso, vi sarebbe comunque la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio in quanto ritengo innegabile un profilo di spesa.

**ALTERO MATTEOLI.** Vorrei esprimere il mio parere contrario sull'emendamento 3. 1, poiché prevede che le regioni « possono » stabilire forme di indennizzo. Non comprendo per quale motivo bisogna lasciare alle regioni tale facoltatività.

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Non può che essere così, altrimenti; se le regioni non deliberassero le provvidenze, gli esercizi non vedrebbero un soldo!

**PIETRO PAOLO MENZIETTI.** Non bisogna dimenticare che si tratta di materia delegata alle regioni!

**PRESIDENTE.** Poiché l'emendamento 3. 1, accettato dal relatore ma non dal Governo, qualora venisse approvato, dovrebbe essere trasmesso alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze sul piano finanziario, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando

l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea.

2. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la dotazione organica complessiva, determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto può, inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Il personale dell'ICRAP assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è iscritto obbligatoriamente, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni dei

dipendenti degli enti locali; il personale già in servizio è autorizzato alla iscrizione facoltativa.

4. Ai fini dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ICRAP è da definirsi Ente di media rilevanza.

Il relatore, onorevole Piredda, in ottemperanza al parere espresso dalla XI Commissione, ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 5, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* Il Ministro vigilante, prima di approvare le delibere relative all'adeguamento della dotazione organica, riferisce alle competenti Commissioni permanenti del Parlamento sull'attività complessiva dell'Istituto e sulle esigenze che motivano l'adeguamento stesso.

5. 1.

*All'articolo 5, sopprimere il terzo comma.*

5. 2.

*All'articolo 5, sopprimere il quarto comma.*

5. 3.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Il Comitato ristretto, nel formulare l'articolo 5, ha introdotto una norma che prevede che l'Istituto per la ricerca applicata alla pesca marittima possa adeguare la dotazione organica con propria delibera. La Commissione lavoro propone di prevedere che il ministro vigilante riferisca comunque preventivamente alle competenti Commissioni permanenti del Parlamento. Comprendo che tale modifica potrebbe allungare i tempi di approvazione, ma il ruolo della Commissione di merito potrebbe essere importante per controllare l'attività e le linee programmatiche di un Istituto di un certo rilievo.

Ugo GRIPPO. L'emendamento 5. 1 è in contrasto con le norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che prevedono in modo molto chiaro che la vigilanza sugli enti di ricerca è operata dal Ministero del tesoro. Approvando tale

emendamento si creerebbe una sovrapposizione di competenze tra i vari organi. Se, poi, s'intende modificare la legge n. 70, del 1975, lo si faccia, ma non si chieda che con un provvedimento volto a regolamentare un importante settore economico, si modifichi una legge dello Stato in vigore che disciplina tutt'altra materia.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento 5. 1.

**PRESIDENTE.** Onorevole Grippo, anche la norma prevista dall'emendamento 5. 1, una volta approvata, diverrebbe legge dello Stato.

**Ugo GRIPPO.** Disciplinerebbe soltanto l'Istituto per la ricerca applicata alla pesca marittima, non tutti gli altri!

**MATTEO PIREDDA, Relatore.** Anche se sulla chiarezza delle norme della legge n. 70 si potrebbe discutere, probabilmente è più opportuno accogliere le osservazioni dell'onorevole Grippo.

Gli emendamenti 5. 2 e 5. 3 recepiscono precise condizioni poste dalla Commissione lavoro, che ha esaminato il provvedimento in sede consultiva.

La XI Commissione ha infatti espresso parere favorevole a condizione che vengano soppressi il terzo e il quarto comma dell'articolo 5, relativi, rispettivamente, all'iscrizione del personale dell'ICRAP alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, ed alla definizione dell'Istituto stesso come ente di media rilevanza.

Poiché tali pareri sono vincolanti, non recepirli significherebbe rinunciare ad approvare oggi il provvedimento.

Raccomando, quindi, l'accoglimento degli emendamenti in questione.

**Ugo GRIPPO.** In relazione alle questioni di cui agli emendamenti 5. 2 e 5. 3, ritengo si debba assumere una volta per tutte una decisione.

Dobbiamo, cioè, stabilire se vogliamo o meno riconoscere all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica ap-

plicata alla pesca marittima l'inquadramento previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per tutti gli enti di ricerca.

Se, però, vogliamo fare dell'ICRAP un ente di « serie B », dobbiamo assumercene la responsabilità.

Il terzo comma dell'articolo 5 — di cui la Commissione lavoro chiede la soppressione — prevede l'iscrizione del personale dell'ICRAP non all'INPS, bensì alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

Se si decide di sopprimerlo, non si comprende, allora, il significato del riferimento alla legge n. 70 contenuto nel secondo comma dello stesso articolo 5. Eguale discorso vale anche per il quarto comma, in relazione al quale mi sorge addirittura il dubbio che i colleghi della Commissione lavoro non abbiano compreso appieno il significato dell'espressione « ente di media rilevanza » da collegarsi a quanto stabilito dalla citata legge n. 70.

**FILIPPO FIORINO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Avendo seguito la discussione svoltasi presso la Commissione lavoro in sede consultiva, debbo assicurare che solo per un espresso invito del Governo la Commissione non ha espresso come condizione vincolante l'osservazione recepita nell'emendamento 5. 1.

Sugli altri due commi, che affrontano materia di competenza della Commissione lavoro, questa ha voluto porre condizioni vincolanti, perché ha individuato un'incongruità in relazione al trattamento previdenziale e pensionistico del personale, in quanto il terzo comma dell'articolo 5 distingue i dipendenti di nuovo inserimento da quelli la cui posizione veniva, invece, regolata in base alla precedente normativa. Si è fatto, quindi, notare che l'esistenza di tale contrasto avrebbe creato conflitti di trattamento all'interno dello stesso ente; si tratta di un'osservazione certamente non peregrina.

L'adesione al parere della Commissione lavoro non rappresenta una capitolazione (alla quale lo stesso Governo non

avrebbe acconsentito), ma la possibilità di effettuare una rimediazione della questione.

Vorrei, pertanto, invitare l'onorevole Grippo ad associarsi alle mie valutazioni. Egli potrà sempre presentare, in seguito, una proposta di legge che affronti specificamente il tema dei necessari approfondimenti e chiarimenti in ordine alla posizione giuridica del personale dell'Istituto di ricerca, sia per quanto attiene la dotazione organica, sia per quanto riguarda l'inquadramento dei dirigenti.

LUCIANO FARAGUTI. Anche alla luce dei chiarimenti formulati dall'onorevole sottosegretario, ritengo che la problematica relativa agli emendamenti soppressivi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5, crei un ostacolo, forse insormontabile, alla possibilità di approvare la legge in Commissione, come è invece da tutti auspicato.

Vorrei soprattutto pregare il relatore, onorevole Piredda, di ritirare l'emendamento 5. 1 che — stando anche alle osservazioni del collega Grippo e alle successive chiarificazioni del rappresentante del Governo — avrebbe il solo effetto di produrre una interferenza del Parlamento su questioni meramente amministrative. Ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, il ministro competente ha il compito di vigilare sugli organici, mentre la Commissione può essere informata da quest'ultimo su aspetti di suo interesse.

Condivido quanto affermato dal sottosegretario in relazione al terzo comma dell'articolo 5. Non mi convincono però (non per ciò che egli ha detto, ma per ciò che è stato fatto) le argomentazioni relative al quarto comma. Nei confronti dell'ICRAP, continuo infatti a notare un atteggiamento non del tutto positivo di alcune parti politiche.

Prego pertanto il sottosegretario Fiorino, ed il ministro che egli rappresenta, di essere chiari sul punto e di fornire alla nostra Commissione indicazioni molto precise. L'ICRAP non è « figlio » di una parte politica, ma dell'intero Parlamento che con la legge n. 41 ha voluto istituirlo: se si ritiene inutile tale ente, lo si

sopprima; in caso contrario, lo si difenda e valorizzi, perché è assolutamente inutile procedere alla costituzione di istituti di ricerca scientifica senza poi metterli nelle condizioni di operare, lasciandoli, per così dire, esposti ai « marosi » rappresentati dai dibattiti politici che non sempre sono volti a sostenerli.

Non mi è ancora chiaro, in ogni caso, per quale motivo sia stato « osteggiato » il quarto comma dell'articolo 5, che la Commissione lavoro impone, come condizione vincolante, di sopprimere.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. L'onorevole Faraguti mi ha invitato a riconsiderare l'opportunità degli emendamenti.

Concordo con l'esigenza che si chiariscano il ruolo e le prospettive dell'Istituto centrale di ricerca, in quanto ritengo importante muovere una battaglia politica sulla sopravvivenza o meno di questo ente. Sono d'accordo che sia necessario, anzi giusto, provvedere ad un suo rafforzamento, adottando interventi straordinari; non ritengo, tuttavia, questa la sede più idonea.

Ho già affermato che vi sono notevoli difficoltà nel trovare un punto di equilibrio tra « sforzo » di pesca e capacità di pesca; ho aggiunto ancora che l'Italia dispone di ottomila chilometri di costa non adeguatamente utilizzate.

È evidente che proprio per la mancanza di un Istituto di ricerca applicata, dotato di strutture efficienti, qualsiasi proposta tendente a rigenerare la pesca si dimostra utopistica.

Peraltro, accolgo l'invito rivoltomi dai colleghi Faraguti e Grippo a non insistere sull'emendamento 5. 1, che pertanto ritiro.

Sono fermamente convinto della necessità di pervenire ad una moderna riforma della legge n. 70 del 1975, la quale preveda che il controllo sull'ente di ricerca sia affidato al Ministero del tesoro. Si tratta di una vigilanza puramente formale che andrebbe sostituita ed attribuita alle competenti Commissioni parlamentari che conoscono a fondo i problemi dell'Istituto centrale della pesca.

Desidero ribadire l'opportunità di modificare anche la legge n. 70, perché ritengo assurdo che il Ministero del tesoro (un dicastero essenzialmente tecnico) possa essere a conoscenza di tutte le questioni riguardanti gli istituti di ricerca esistenti in Italia. Si tratta di problemi che, invece, sono noti — ripeto — alle Commissioni parlamentari competenti per materia che avrebbero in questo modo occasione di approfondire i vari aspetti della ricerca.

Ho dichiarato di ritirare l'emendamento 5. 1 proprio perché considero di interesse prevalente l'approvazione del provvedimento in discussione, auspicando che la Camera dei deputati avvii anche una più generale riforma della legge n. 70, soprattutto per quanto riguarda il riordino delle competenze.

Infine, in merito agli emendamenti 5. 2 e 5. 3, desidero precisare che inizialmente avevo espresso parere favorevole all'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto, dal momento che il loro contenuto mi sembrava conforme allo spirito di potenziamento dell'ICRAP. In seguito, poiché la Commissione lavoro ha posto come vincolante la soppressione del terzo e quarto comma, ritengo indispensabile ripetere talune precisazioni.

È noto, infatti, che per tutti noi è prevalente l'interesse di approvare al più presto il provvedimento sul fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca.

Mi rimetto, pertanto, alla Commissione, nel senso che mi dichiaro disponibile al ritiro degli emendamenti, ma ai fini di una rapida approvazione del provvedimento tale decisione deve essere ben valutata dai colleghi; a ciascuno di noi spetterà assumere, eventualmente, iniziative legislative anche nella direzione da me auspicata.

ALTERO MATTEOLI. Sono molto perplesso perché ritengo assurdo che con il provvedimento sul fermo biologico dell'attività di pesca si possa definire la natura giuridica dell'Istituto centrale della ricerca scientifica. È assurdo, ripeto, tentare di trovare in questo contesto la sua

qualificazione: se procediamo in questo modo potremmo inserire e disciplinare qualsiasi altra questione per definire le quali è necessario, invece, predisporre una normativa *ad hoc*.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole agli emendamenti 5. 2 e 5. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 6.

1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei Regolamenti e delle Direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma »; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale (direttiva CEE n. 87/167) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente titolo del testo unificato:

« Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite a pesca con reti a traino ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Menzietti, Cannelonga e Ciafardini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

udite le osservazioni fatte in occasione della discussione sul disegno di legge n. 2513 avente per oggetto "Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino";

vista la necessità di procedere ad una esatta valutazione della consistenza di vongole e delle possibilità di cattura per determinare un equilibrio fra sforzo di pesca e ciclo biologico in modo da non compromettere una importante occasione di lavoro per migliaia di pescatori;

impegna il Governo

a formulare un piano di settore che affronti i problemi sollevati nel quadro del piano triennale della legge 41/82, determini i periodi di fermo, gli attrezzi utiliz-

zabili, i quantitativi pescabili, norme puntuali di controllo e quanto altro necessario ad una gestione programmata del settore che ne garantisca un ulteriore sviluppo ».

0/2513-272-273/9/1

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Menzietti ed altri 0/2513-272-273/9/1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Menzietti e Ciafardini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

udita la discussione svoltasi sul disegno di legge n. 2513 avente per oggetto: "Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino";

rilevata la necessità di seguire con scientifica sistematicità l'impatto del fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino sulla fauna ittica e sull'ecosistema marina;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie direttive e predisporre gli atti conseguenti ».

0/2513-272-273/9/2

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Menzietti e Ciafardini; tuttavia, ritiene opportuno un chiarimento da parte dei presentatori in merito alla formulazione: « la necessità di seguire con scientifica sistematicità l'impatto del fermo temporaneo delle navi ».

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Intendiamo impegnare il Governo a seguire con sistematicità le conseguenze di tale fermo sulla fauna ittica e sull'ecosistema marino, in tutte le aree di pesca nazionale;



dovrebbero evitarsi, cioè, metodi dilettantistici, come spesso avviene.

**PRESIDENTE.** Il disegno e le proposte di legge saranno immediatamente votati a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2513); e proposte di legge Lucchesi ed altri (272); Lucchesi ed altri (273) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo tempora-

neo delle navi adibite alla pesca con reti a traino » (2513-272-273):

Presenti e votanti .....	24
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	24
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelini Giordano, Baghino, Biafora, Bonsignore, Borghini, Cannelonga, Cerofolini, Chella, Ciafardini, Donati, Fagni, Faraguti, Grippo, Lia, Maccheroni, Mangiapane, Matteoli, Menzietti, Piredda, Poti, Reina, Ronzani, Savio e Testa Antonio.

**La seduta termina alle 15,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO